

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNIONE AMICI DEL CANE E DEL GATTO - ONLUS"

Capo 1° - Costituzione. Sede e scopi:

Art.1°) E' costituita con sede in Firenze l'Associazione denominata "Unione amici del cane e del gatto"

Art.2°) L'associazione è assolutamente apolitica.

Art.3°) L'associazione si propone la protezione del cane e del gatto ed in particolare si prefigge:

- a) la fondazione di un rifugio per cani e gatti randagi ed abbandonati;
- b) la sistemazione gratuita dei cani e dei gatti abbandonati presso persone che ne facciano richiesta e che offrano opportune garanzie;
- c) lo svolgimento di una costante e rigorosa azione attraverso parlamentari, la stampa e con ogni altro mezzo all'uopo idoneo per la modificazione ed il miglioramento delle disposizioni di legge che tutelano gli animali, curando in particolare perché si addivenga ad un inasprimento delle pene previste dal Cod. Penale per i reati di maltrattamento e sevizie sugli animali;
- d) lo studio e l'attuazione di una pensione per cani e gatti affidati temporaneamente dai proprietari all'associazione;
- e) visite ambulatorie gratuite o con notevole sconto per cani e gatti dei soci presso l'ambulatorio del veterinario dell'associazione;
- f) l'assistenza legale gratuita ed il patrocinio dell'avvocato dell'associazione con notevole sconto per le cause impicanti i cani ed i gatti dei soci;
- g) lo studio e l'attuazione dei mezzi di tutela contro ogni forma di crudeltà verso i cani ed i gatti e gli animali in genere;
- h) l'organizzazione di mostre, trattenimenti ed altre manifestazioni idonei a favorire gli scopi dell'associazione;
- i) la istituzione di un premio di poesia narrativa e di arti figurative concernenti il cane ed il gatto;
- j) concessione di medaglia e pagamento della relativa imposta comunale per i cani appartenenti a persone particolarmente indigenti, nonché interventi per il pagamento di multe ed erogazione di sussidi nei casi di estrema urgenza, secondo le possibilità finanziarie dell'associazione.

Capo 2° - Dei soci:

Art.4°) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il 16° anno di età; nonché Enti Collettivi, quali scuole, istituti, circoli etc.

Art.5°) Per essere iscritti all'Associazione gli interessati debbano fare domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide insindacabilmente - la domanda di iscrizione deve essere correlata dalla firma di due soci presentatori.

Art.6) Non possono far parte dell'Associazione coloro che abbiano riportato condanne restrittive della libertà personale per reati dolosi, che siano sottoposti a misure di sicurezza, che siano stati condannati in particolare per essersi resi colpevoli dei fatti previsti e puniti dall'art. 727 del C.P. Infine non possono essere ammesse quelle persone che siano state dichiarate con sentenza del Tribunale, interdette ed inabilite.

Art.7°) I soci possono essere:

- a) benemeriti
- b) ordinari

La qualificazione di cui sub. a sarà fatta dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del particolare interessamento e dello spiccato senso di attaccamento che i soci avranno dimostrato per la vita e lo sviluppo dell'associazione.

Appartengono alla categoria di cui sub. b tutti coloro che siano in possesso della tessera sociale.

Possano tuttavia far parte dell'Associazione anche persone diverse dai soci e che vengano a tale uopo qualificati "amici". Questi ultimi verranno messi in possesso di una particolare tessera ad hoc.

Allorquando viene presentata domanda di iscrizione all'Associazione, anche come socio, il Consiglio Direttivo potrà sempre, insindacabilmente, decidere l'ammissione del postulante soltanto come "amico".

Art.8°) Ogni socio ha il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni delle assemblee e degli Organi Esecutivi dell'associazione, nonché di cooperare efficacemente e lealmente all'affermazione materiale e morale dell'Associazione.

I soci non possono far parte di alcuna Associazione similare i cui scopi, a giudizio del Consiglio Direttivo Generale, siano in contrasto od in concorrenza con quelli dell'Associazione "Unione Amici del Cane e del Gatto".

Art.9°) I soci, benemeriti ed ordinari, hanno diritto a partecipare alle Assemblee con mero voto consultivo. Sono estesi anche alla categoria degli "amici" tutti i benefici e le previdenze predisposti dall'Associazione a favore dei soci.

Tutti indistintamente gli appartenenti all'Associazione potranno sempre inoltrare alla Presidenza suggerimenti e proposte che ritengano utili al raggiungimento degli scopi di cui all'art.3.

Art.10°) I soci intervenuti alla formazione dell'atto costitutivo dell'Associazione sono considerati, quali fondatori, soci benemeriti.

Art.11°) La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie dal giorno successivo all'accettazione di esse da parte del Consiglio Direttivo.
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo quando si verificano le cause di cui all'art. 6 del presente Statuto, oppure quando il socio abbia compiuto atti disonorevoli od abbia tenuto un comportamento disdicevole o contrario allo spirito ed alle finalità dell'"Unione Amici del Cane e del Gatto".

Capo 3° - Mezzi di finanziamento:

Art.12°) L'Associazione "Unione Amici del Cane e del Gatto" provvede alla realizzazione dei propri fini:

- a) con contribuzioni volontarie dei soci;
- b) con il ricavato di spettacoli, conferenze, manifestazioni dirette ad aumentare il capitale e le entrate sociali;
- c) con contributi e sovvenzioni di Enti pubblici o privati;
- d) con eventuali lasciti o donazioni.

Capo 4° - Organi dell'Associazione:

Art.13°) Sono organi dell'Associazione "Unione Amici del Cane e del Gatto":

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Art.14°) L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, siano essi "soci" od "amici". Essa si convoca ordinariamente due volte all'anno. Potrà essere comunque convocata, in via straordinaria, dal Presidente dell'Associazione, sia motu proprio che su richiesta di almeno un terzo dei soci o di tre consiglieri.

Art.15°) La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta mediante avvisi personali indicanti il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e gli argomenti scritti dell'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, o quando trattasi di convocazioni straordinarie, potrà esserne dato avviso ai soci anche mediante affissione di manifesti murali od a mezzo di comunicati stampa.

Art.16°) Le adunanze sono considerate valide in prima convocazione se vi interviene la maggioranza assoluta dei soci, siano essi "benemeriti" od "ordinari". In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un decimo dei soci. Nel computo delle presenze di cui sopra non può essere tenuto conto degli "amici". La seconda convocazione dell'Assemblea può inoltre essere indetta mezz'ora dopo la prima, purché chiaramente indicata nella comunicazione data. Infine, in terza convocazione (anch'essa indicibile mezz'ora dopo la seconda, purché indicata nella comunicazione), sarà considerata valida l'adunanza con la presenza di almeno 11 soci.

Gli avvisi debbono essere inviati agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; qualora, per le ragioni sopra esposte, si ricorresse al sistema degli avvisi murali o delle comunicazioni a mezzo stampa, dovrà essere rispettato un egual termine.

Art.17°) L'Assemblea generale dell'Associazione elegge nel suo seno ogni tre anni (entro il primo quadrimestre dell'anno):

- n. 1 Presidente;
- Il Consiglio Direttivo composto di n. 6 Consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo di eleggere nel proprio seno un Vice-Presidente ed un Segretario. L'Assemblea dell'Associazione provvede inoltre all'approvazione dei bilanci preventivi e dei Conti Consuntivi, nonché decide su ogni altra questione che venga ad essa sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

Art.18°) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione e pertanto provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed a svolgere l'azione sociale in conformità alle norme statutarie. Esso prepara i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'Assemblea, delibera le erogazioni del fondo sociale per spese impreviste o comunque di una certa rilevanza; cura l'esame della domanda di ammissione deliberando insindacabilmente secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Statuto.

E' pure spettanza del Consiglio Direttivo provvedere alla espulsione dei soci, di accertarne o respingerne le dimissioni volontarie, di approntare schemi di eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché di nominare i componenti del Comitato d'Onore.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, normalmente almeno ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri in carica.

Art.19°) Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono pervenire agli interessati almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Art.20°) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione negli atti giudiziari e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge e prende le decisioni di urgenza, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto l'Assemblea generale dei soci ed appronta lo schema di ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art.21°) Tutte le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni riguardanti persone debbono essere sempre prese con voto segreto.

Art.22°) I verbali delle adunanze sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sono firmate dal Presidente e dal Segretario ed approvati dai rispettivi Organi cui si riferiscano nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.23°) La durata dell'ufficio per gli eletti a qualsiasi carica, secondo le norme del presente statuto, è di anni tre.

Gli eletti sono rieleggibili. Gli eletti in sostituzione di altri, innanzi tempo scaduti, durano in carica per il solo periodo residuale. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci benemeriti e quelli ordinari. Possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo soltanto coloro che siano soci da almeno 4 anni ed inoltre che abbiano continuativamente svolto opera di volontariato nelle strutture del canile, nelle colonie feline o nelle altre iniziative promosse ed attuate dall'Associazione, inclusa la sua gestione amministrativa.

Art.24°) Le dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo sono accettate dal Consiglio stesso. Le dimissioni simultanee di tutti i componenti del Consiglio sono accettate dall'Assemblea all'uopo convocata entro un mese dalla presentazione delle dimissioni. In tal caso i dimissionari rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art.25°) Se per dimissioni o altra causa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo si riduce di oltre un terzo, deve convocarsi entro due mesi l'Assemblea per le elezioni reintegrative.

Art.26°) In caso di dimissioni del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-Presidente per il periodo residuale della carica.

Art.27°) Tutti i componenti del Consiglio sono responsabili in solido, e sino alla ratifica da parte delle rispettive assemblee, di qualsiasi spesa non prevista nel bilancio preventivo.

Capo 5° - Del Comitato d'Onore.

Art.28°) L'Associazione "Amici del cane e del Gatto" è assistita da un "Comitato d'Onore". I componenti di tale comitato vengono nominati dal Consiglio Direttivo. E' competenza del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina del Presidente del Comitato d'Onore.

Art.29°) I componenti del Comitato d'Onore rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.30°) Del Comitato d'Onore possono far parte anche persone non iscritte all'Associazione. La carica di componenti del Comitato d'Onore è incompatibile con quella di Presidente dell'Associazione e di Consigliere.

Art.31°) I componenti del Comitato di cui al presente Capo, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea con voto deliberativo ed alle adunanze del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Capo 6° - Disposizioni finali e transitorie.

Art.32°) La prima Assemblea generale dei soci dovrà essere convocata entro tre mesi dalla formazione dell'atto costitutivo per eleggere il Consiglio Direttivo ed il Comitato d'onore per il triennio.

Art.33°) E' facoltà del Consiglio Direttivo preparare uno schema di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.34°) Qualora l'Assemblea Generale dei Soci decidesse lo scioglimento dell'Associazione, le eventuali rimanenze patrimoniali saranno devolute ad un Ente avente scopi affini, secondo le decisioni dell'Assemblea stessa, secondo e quanto disposto dall'art. 31 C.C. cpv.

Art.35°) Per i volontari che svolgono con continuità attività volontaria nella struttura del canile o in altre situazioni gestite dall'Associazione, l'Associazione prevede la possibilità di un rimborso spese.

Art.36°) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che regolano le Associazioni similari.

(Alcune modifiche al testo originario dello Statuto sono state approvate dalle Assemblee Generali dei Soci, il cui verbale si trova alle pagine 4-8 e 24-25 del Libro dei Verbali dell'Associazione)